DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE DI EMIGRAZIONE

Art. 6

Autorizzazione del Ministero del lavoro

Il Ministro provvede con proprio decreto, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a concedere l'autorizzazione per la legale costituzione dell'ente. Tale autorizzazione deve essere comunicata all'Ufficio del lavoro, il quale provvedera' a sua volta a comunicarla a coloro che hanno presentato la denuncia ai sensi dell'art. 4. Nei trenta giorni successivi deve essere provveduto al deposito dell'atto costitutivo a termine dell'articolo 2519 del Codice civile.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1955, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle cooperative di emigrazione
Estremi	Legge 4 dicembre 1954, n. 1244
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-cooperative-di-emigrazione/art-6-autorizzazione-del-ministero-del-lavoro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it